



APPENDICE IV
Regolamento di disciplina del 27 gennaio 1818 (§§. I-II)





COLLEZIONE
DI
PUBLICHE DISPOSIZIONI
EMANATE IN SEGUITO
DEL MOTO PROPRIO DI N. S.
PAPA PIO SETTIMO

IN DATA DE' 6. LUGLIO 1846.
SULLA ORGANIZZAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
TOMO II.



ROMA MDCCCXXVIII

Presso Vincenzo Foggoli Stampatore della Rer. Cam. Apost.



(264)

4. La presente sarà diramata dai Sigg. Soprintendenti ai Governatori, e Ministri delle Dogane, e dai Sigg. Ufficiali Comandanti agli Ufficiali Ispettori, Sergenti, e Capì di Fucchetto, Roma 26. Gennaio 1818.

Il Tesoriere Generale - C. GUERRIERI

XVIII.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Per i Tribunali Civili

Nello stabilire il sistema dei Tribunali civili, ed i modi di procedere innanzi ai medesimi, non è sfuggita alla Santità Sua la necessità di aggiungere quelle disposizioni di disciplina, che conducono per una parte alla maggiore istruzione dei Giudici, e delle altre Persone addette all'ordine giudiziario, e per l'altra alla più facile, e compiuta esecuzione di quanto in ordine alla regolare, ed uniforme amministrazione della giustizia si è dalla medesima Santità Sua sopra l'uno, e l'altro oggetto disposto con il Monu-proprio del 6. Luglio 1815. e con il consecutivo Codice di Procedura Civile. Volendo pertanto il S. Padre, che quanto si è a questo proposito, d'appresso il più maturo esame, da Lui determinato, e sanzionato conseguisca sollecitamente il suo effetto, e compimento, Ci ha con oracolo di viva voce comandato di promulgare in suo nome il coerente Regolamento, il quale vuole la Santità Sua, che sia inviolabilmente osservato, secondo la forma, e tenore delle specifiche disposizioni in esso contenute, ed espresse, e che sono le seguenti.

§. I.

Dei Giudici.

1. Il dovere dei Giudici, essendo diretto alla più sollecita, e retta amministrazione della giustizia, dovranno li medesimi invigilare, che le Cause non vengano protratte oltre quei termini, che si richiedono alla loro difesa, e se il ritardo provverrà dai Procuratori, che facessero atti inutili, e frustratori, procederanno per ufficio contro tali Procuratori alle ammonizioni, e quindi alle pene, come si dirà in appresso.

2. Dovranno li Giudici essere assidui nelle ore destinate alle Udienze, e rispettivamente alle Informazioni, e dare ascolto con la possibile umanità, e dolcezza alle difese.

(265)

3. Invigileranno, acciò nelle Udienze si mantenga da tutta la tranquillità, il buon ordine, e la moderazione.

4. Eccitandosi da chichesiati clamore, e tumulto il Presidente dovrà richiamarlo al dovere.

5. Non acquietandosi immediatamente, ordinerà, che si allontanino dal luogo della Udienza, e non obbedendo sarà in diritto di fare accedere la Forza ad effetto, che ne sia espulso.

6. Se taluno si farà lecito nell'atto delle Udienze di profanare in ingiurie, in vilipendi, e molto più se procederà a minacce, o ad alcun atto delittuoso, il Presidente avrà lo stesso diritto, ed obbligo di fare accedere la forza ad effetto di arrestare il Delinquente, il quale sarà poscia tradotto avanti il competente Tribunale Criminale.

7. Il fin qui disposto è comune alle Udienze dei Giudici singolari, li quali avranno la stessa facoltà dei Presidenti all'oggetto della disciplina delle loro Udienze.

8. Li Tribunali dovranno usare la stessa vigilanza, acciò si osservi la maggiore moderazione, e castigatezza negli Scritti, ed in caso di mancanza faranno uso di quelle misure di repressione, che verranno indicate in appresso.

9. Non potranno neppure in altri Tribunali comparire in qualità di Dilettori, e nè tampoco scrivere ancorchè sotto altro nome, dare Voti, fare Consultazioni, e nemmeno interporre Atti di officiosità in favore dei Litiganti.

10. Il Presidente del Tribunale avrà la facoltà di destinare le ore, in cui dovranno aver principio le Udienze, quelle della apertura della Cancelleria, e di regolare tutto ciò, che appartiene al buon ordine del Tribunale, e che riguarda la esecuzione de' presenti regolamenti.

11. Nei Tribunali di Roma questa facoltà apparterrà al rispettivo Capo del Tribunale.

§. I I.

Dei Procuratori, ed Avvocati.


12. A niuno sarà permesso di patrocinare le Cause in proprio nome, se non sarà stato ammesso, ed approvato dai rispettivi competenti Tribunali.

13. Li Procuratori ammessi, ed approvati dal Tribunale della Rota, potranno personalmente patrocinare le Cause in tutti li Tribunali tanto di Roma, che dello Stato.

14. Li Procuratori ammessi, ed approvati nel Tribunale

Tom. II.

L I



(266)

dell'A. C. potranno patrocinare le Cause in tutti li Tribunali di Roma a riserva di quello della Rota.

15. In Roma verun altro Tribunale potrà accordare una simile approvazione, onde chiunque non sarà stato ammesso, ed approvato o dal Tribunale della Rota, o da quello dell'A. C. non potrà patrocinare in proprio nome in alcun altro Tribunale di Roma.

16. Quelli, che saranno stati ammessi, ed approvati dai Tribunali di Appello sia di Bologna, sia di Macerata, potranno patrocinare le Cause in proprio nome in tutti li Tribunali delle Delegazioni soggette rispettivamente o all'uno, o all'altro Tribunale di Appello.

17. Quelli finalmente, che strauito stati ammessi, ed approvati dai Tribunali di prima Istanza delle Delegazioni non potranno patrocinare le Cause, che avanti quel Tribunale, in cui sono stati approvati.

18. Li Procuratori del Tribunale della Rota dovranno recarsi alle Informazioni tanto della Rota, quanto della piena Camera personalmente. Nelle Udienze avanti li Giudici singolari di Roma li Procuratori onto Rotali, quanto dell'A. C. potranno supplire per mezzo dei loro Giovani, purchè questi siano approvati, come si dirà in appresso.

19. Nelle Udienze de' Tribunali Collegiali, come anche nelle Informazioni della Segnatura, quando possano intervenire personalmente, non sarà loro permesso di supplire per mezzo dei loro Giovani sebbene approvati: Ciò sarà ad essi accordato soltanto nel caso, che allegghino un legittimo impedimento, o la necessità di comparire in più Udienze, o Informazioni nel tempo medesimo.

20. Li Procuratori di Appello di Bologna, e Macerata dovranno comparire personalmente nelle pubbliche Udienze avanti li suddetti Tribunali. Essendo legittimamente impediti potranno far comparire altro Procuratore di Appello in loro vece, facendone preventivamente inteso il Presidente. Questi stessi Procuratori di Appello potranno far comparire i loro Giovani approvati nelle Cause, che patrocinano avanti li Tribunali di prima Istanza.

21. Li Procuratori dei Tribunali di prima Istanza delle Delegazioni dovranno anch'essi comparire personalmente nelle pubbliche Udienze. Nel caso di legittimo impedimento dovranno farne inteso il Presidente, il quale accordarà la facoltà di far comparire in loro vece altro Procuratore approvato.

22. Li Giovani approvati dal Tribunale dell'A. C. potranno comparire in nome, e vece dei loro Principali in tutti li Tri-

(267)

bunali di Roma, eccettuato sempre il Tribunale della Rota, e della Camera.

23. Li Procuratori dell'A. C. volendo concorrere per essere ammessi fra Rotali dovranno esibire a Monsig. Decano della Rota li seguenti requisiti.

Primo. La Laurea Dottorale riportata in Roma.

Secondo. L'Attestato di uno de' Cancellieri del Tribunale dell'A. C. di essere iscritto fra Curiali di questo Tribunale.

Terzo. Li Certificati tanto di Monsig. Uditore della Camera, quanto dei Luogotenenti di avere esercitato lodevolmente la Curia.

Quarto. L'Attestato di due Procuratori Rotali, li quali depongano, che il Concorrente fin da tre anni ritiene lo Studio aperto in qualità di Principale.

Quinto. Le prove dei buoni costumi.

24. Ebbi, che avrà l'Aspirante li suddetti requisiti, dovrà esporri all'esame, che si terrà nel giorno, ed ora, che verrà designata da Monsig. Decano della Rota. L'Esame si terrà da questo coll'assistenza di due Curiali di Collegio da deputarsi dal medesimo. Prima di procedere alle interrogazioni, dovrà Monsig. Decano riassumere li requisiti, e riconoscere alla presenza de' Curiali assistenti di Collegio, se siano ne' termini prescritti, e non essendo tali, sarà il Concorrente escluso dall'esame. Verificati li suddetti requisiti si darà principio all'esame tanto in materia di procedura, quanto in diritto.

25. Monsig. Decano nella sua saviezza invigilerà, che le interrogazioni non vengano comunicate precedentemente né in genere, né in specie. Li Esaminatori sono avvertiti, che mancherebbero ad un loro essenziale dovere, se facessero conoscere le interrogazioni, che vanno a fare, ed anche la materia, su cui saranno interrogati li Concorrenti. Dovranno darsi Interrogazioni, che non siano troppo ovvie, e comuni, né troppo elevate, ed astruse. Il Giudizio dovrà essere imparzialmente, e senza riguardi regolato unicamente dalla esattezza delle risposte.

26. Chiunque vorrà concorrere per essere iscritto fra Curiali dell'A. C. dovrà esser fornito de' seguenti requisiti.

Primo. Dell'attestato di avere atteso allo studio della Giurisprudenza in una Università dello Stato almeno per un Anno, e di aver frequentato lo Studio di qualche Prelato addetto alla Giudecatura, o di un Avvocato, ovvero Procuratore Rotale per lo spazio di altri due Anni consecutivi.

Secondo. Dell'attestato specifico di avere o contemporaneamente

112

(268)

neamente, o posteriormente appresa la pratica presso un Procuratore approvato o Rotale, o dell' A. C.

Terzo. Dell' attestato di due Procuratori dell' A. C. di aver prese tutte le Disposizioni, e di essersi posto in istato di aprire lo Studio del proprio.

Quarto. Delle Fedi del Battesimo, della Cresima, e dei buoni costumi.

57. Esibiti, che avrà il suddetti requisiti a Monsig. Uditore della Camera, dovrà il Concorrente sottoporsi all'esame nel giorno, ed ora, che dallo stesso Monsig. Uditore della Camera verrà designato.

58. L'esame si terrà parimenti coll' intervento di due Procuratori di Collegio, e Monsig. Uditore della Camera d'appresso il risultato di questo esame deciderà sulla approvazione, o esclusione del Concorrente, osservando le regole di sopra prescritte per li Procuratori Rotali.

59. Nei Tribunali di Appello di Bologna, e Macerata, niuno potrà essere iscritto fra Procuratori, se non avrà esibito al Presidente li seguenti requisiti.

Primo. Il Certificato di aver riportato la Laurea Dottorale in qualche Università dello Stato.

Secondo. L'Attestato del Cancelliere di essere iscritto fra i Procuratori di un Tribunale di prima Istanza.

Terzo. L'Attestato di due Procuratori di Appello di ricevere lo Studio del proprio.

Quarto. L'Attestato de' buoni costumi.

50. Esibiti, che avrà li suddetti requisiti al Presidente del Tribunale dovrà sottoporsi all'esame nel giorno, ed ora, che gli verrà designata dal Presidente medesimo. L'esame si terrà coll' intervento di due Giudici del Tribunale. Il Concorso di due Voti segreti sarà sufficiente per l'approvazione.

51. Lo stesso metodo si terrà nei Tribunali delle Delegazioni di prima Istanza, per li quali non si richiederanno altri requisiti, se non che li seguenti.

Le Fedi del Battesimo, e Cresima.

L'Attestato de' buoni costumi.

L'Attestato di aver studiato per lo spazio almeno di un anno presso qualche Procuratore approvato sia di Appello, sia di prima Istanza.

52. Per l'ammissione de' Giovani non vi sarà bisogno di esame. Esibite che avranno le Fedi del Battesimo, Cresima, e buoni costumi, e di avere fatto il corso de' primi Studi, di lettere umane, della Logica, e della Istituzione civile, e cano-

(269)

nica li rispettivi Presidenti de' Tribunali fuori di Roma, e Monsig. Uditore della Camera in Roma potranno approvati.

53. Rimane tolla la facoltà tanto a Monsig. Decano della Rotà, quanto a Monsig. Uditore della Camera, ed a tutti li Tribunali dello Stato di permettere a Procuratori non approvati di scrivere, e comparire con licenza fino che non abbiano subito l'esame, ed ottenuta la approvazione.

54. Li Procuratori di Collegio di Roma sono conservati nei loro Statuti, Indulti, e Privilegi a tenore delle Costituzioni Apostoliche, e segnatamente del Breve della S. M. di Clemente XIII. pubblicato li 30. Marzo 1765.

55. Dovranno li Procuratori, o i loro Giovani rispettivamente esibiti innanzi ai Giudici con tutta la decenza, ed usate tanto in voce, che in iscritto verso i medesimi tutto il rispetto, ed una somma moderazione, e modestia verso l'altra Parte, astenendosi non che da qualunque proposizione, che possa detrarre all'altra fama, e buon nome, ma benanche da qualunque espressione, che contenga possa ingiuria, contumelia, o anche derisione, nè potranno essere scusati per il pretesto di precedente provocazione, poichè in questo caso dovranno aspettare la dovuta soddisfazione, ricorrendo al Presidente, o Capo del Tribunale.

56. Le Difese, Risposte, Repliche, ed altri scritti, che saranno distribuiti ai Giudici, dovranno essere firmati dai rispettivi Procuratori, li quali saranno responsabili di quanto si contiene nei medesimi, nè si ammetterà scusa di avere sottoscritto sotto l'altrui fede.

57. Chiunque farà atti frustratori, e inutili, se non si emetterà dopo essere stato ammonito, potrà essere sospeso dall'ufficio.

58. Chiunque disturberà il buon ordine, e la tranquillità delle pubbliche Udienze ne sarà espulso con ordine del Giudice, o Presidente a forma dell'art. 5. ed anche potrà essere sospeso dall'Ufficio a giudizio del Tribunale.

59. Chiunque in voce nelle pubbliche Udienze, o fuori di esse in iscritto proromperà in espressioni di poco rispetto verso i Giudici, o verso uno de' loro, ovvero ingiuriose all'altra Parte, o anche ad altre Persone, oltre disposto nell'art. 6. potrà essere sospeso dall'esercizio dell'Ufficio a giudizio del Tribunale.

40. Nell'uno, e nell'altro caso contemplato nei due Articoli precedenti potrà ordinarsi a proporzione della gravità della mancanza anche la rimozione del Contravventore, e la delezionae del dolo nome dall'allo.

41. Nelle Delegazioni, se li Procuratori saranno addetti ad

(270)

Tribunali di Appello, la rimozione non potrà ordinarsi, che da questi Tribunali, ai quali dovranno ricorrere li Tribunali inferiori per le mancanze commesse dai suddetti Procuratori di Appello innanzi di loro.

42. Se si tratterà de' Procuratori dei Tribunali di prima istanza nelle Delegazioni, la rimozione potrà essere ordinata da questi.

43. In Roma il Tribunale della Rota conserva la facoltà di ordinare la delezione dei Curiali Rotali, l'effetto della quale si estenderà a tutti li Tribunali.

44. Rispetto alli Procuratori dell'A. C. la facoltà della rimozione potrà esercitarsi dal pieno Tribunale composto di Monsignor Uditore, e dei tre Luogotenenti: Come anche dall'intero Tribunale della Segnatura coll'approvazione dell'Eminentissimo Prefetto.

L'effetto della rimozione ordinata o dell'uno, o dall'altro Tribunale importerà la incapacità del rimosso a comparire nei Tribunali, avanti i quali la precedente approvazione dell'A. C. lo aveva abilitato a patrocinare le Cause.

45. Li Procuratori, che attualmente colle dovute approvazioni si trovano ammessi all'esercizio della Professione, sono conservati, salva però la facoltà ai Capi de' Tribunali, a cui appartengono, di chiamarli a nuovo esame, quando non abbiano dati saggi bastanti della loro abilità, e di sospenderli, ed anche espellerli per motivi d'immoralità, o di cattiva condotta nell'esercizio delle loro funzioni.

Degli Avvocati.

46. Chiunque vorrà concorrere per essere ascritto fra gli Avvocati di Roma, dovrà esibire a Monsignor Decano della Rota li seguenti requisiti.

1.º Il Certificato della Laurea Dottorale ottenuta in Roma.

2.º Il Certificato, che per lo spazio di tre anni abbia atteso alli studj della Giurisprudenza in una Università, e che nel decorso di cinque anni compresi anche li tre suddetti, o abbia assistito in qualità di Segretario un Uditore di Rota, o in qualità di Uditore un Precetto Luogotenente dell'A. C., o abbia con assiduità, e con lode, e profitto frequentato lo studio di un Avvocato della Romana Curia.

3.º Il Certificato comprovante la propria onestà, e buoni costumi.

47. Esibiti tali requisiti potrà mediante la proposizione da farsene da Monsig. Decano in S. Rota, essere dalla medesima ammesso fra gli Avvocati.

(271)

48. Li Tribunali di Appello di Bologna, e di Mercatris avranno la facoltà di nominare li loro rispettivi Avvocati.

49. Per questi sarà sufficiente di aver riportato la Laurea Dottorale in una Università dello Stato, di essersi esercitati nello studio della Giurisprudenza per lo spazio di cinque anni, e l'attestato finalmente della onestà, e buoni costumi.

50. Esibiti tali requisiti il Presidente ne farà relazione al Tribunale, il quale a Voi segreti deciderà sulla approvazione del Candidato.

51. Gli Avvocati nominati dal Tribunale della Rota potranno scrivere con il di loro nome, e difendere le Cause non in nome dei Tribunali di Roma, che in tutti gli altri dello Stato.

52. Gli Avvocati nominati dai Tribunali di Appello di Bologna, e di Macerata potranno scrivere, e difendere le Cause con il di loro nome nei Tribunali delle Delegazioni, che sono seggiate a quel Tribunale di Appello, che li ha nominati.

53. A riserva dei Tribunali indicati di sopra, a niun altro Tribunale sarà permessa la nomina degli Avvocati. A tale effetto rimangono anche aboliti tutti li Privilegi, in virtù de' quali fosse lecito di conferire il titolo di Avvocato anche al solo oggetto di mera onorificenza.

§. III.

Dei Cancellieri.

54. Dovranno li Cancellieri tenere aperte le Cancellarie per lo spazio di otto ore continue da destinarsi dai Presidenti in tutti li giorni, eccettuati i festivi di preceito.

55. Se a qualunque occorresse di fare aprire la Cancellaria, o prima, o dopo le ore suddette, non potrà il Cancelliere recusarlo. In questo caso percepirà per l'accesso hai 50., e dovendosi trattare oltre lo spazio di un'ora percepirà per ciascuno altri bajocchi 50.

56. Tutti gli Individui addetti alla Cancellaria dovranno essere subordinati al Cancelliere in Capo, a cui apparterrà l'invigilare, che vengano eseguiti gli ordini del Giudice, o Tribunale, e che ciascuno adempia alle proprie incombenze, e non vengano ritardati gli atti, che devono farsi o per ufficio, o a richiesta delle Parti.

57. Mancando i Cancellieri dei Governatori, ed Assessori all'essito adempimento dei loro doveri saranno acutamente ammoniti dai suddetti loro Superiori: In caso di recidiva saranno condannati ad una multa non maggiore di scudi quattro da